

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2844

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione

Presentato il 22 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel corso della ormai quasi quarantennale vita delle istituzioni repubblicane la pubblica amministrazione ha subito profonde trasformazioni. Il riconoscimento e la valorizzazione delle autonomie locali, il decentramento sia organico che autarchico, gli interventi nei principali settori dell'economia, l'assunzione da parte dello Stato di nuovi compiti di promozione, assistenza e recupero sociale, hanno fatto sì che l'assetto amministrativo dello Stato repubblicano sia non solo radicalmente diverso da quello proprio dell'ordinamento precedente, caratterizzato da un dirigismo centralizzato e assolutistico, ma altresì in continua evoluzione, coerentemente al sempre più rapido mutare delle esigenze economiche e sociali del Paese.

È di tutta evidenza, dunque, che un'adeguata tutela penale della corretta gestione della cosa pubblica non può più

esser assicurata dalle norme del vigente codice, che, per molti versi, riecheggiano addirittura previsioni contenute nei codici preunitari.

Da più parti, invero, si è rilevato come la duttilità che deve caratterizzare l'azione amministrativa nella nostra epoca incontri seri intralci nelle norme di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, mentre, d'altro canto, può osservarsi come la crescita, sia in senso orizzontale che verticale, dell'« amministrazione », se consente ad un più ampio numero di cittadini di partecipare alla gestione della cosa pubblica, accresce nel contempo i rischi di ingerenze profittrici o, comunque, di un uso distorto e « personalizzato » dei poteri riconnessi allo *status* di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

È necessario, quindi, procedere ad una rivisitazione dei « reati contro la

pubblica amministrazione», che da un lato potenzi la risposta punitiva dell'ordinamento di fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche nell'esercizio delle medesime, e, dall'altro, eviti un ingiustificato sindacato del magistrato penale sul merito delle scelte amministrative e limiti l'ambito della repressione penale ai fatti veramente lesivi degli interessi della pubblica amministrazione o dei cittadini.

A tale ultimo proposito è da dire che una diversa e più precisa determinazione di talune fattispecie non si risolve in un abbassamento delle soglie della tutela penale, ma, al contrario, consente di perseguire più efficacemente i pubblici funzionari « scorretti », giacché evita la sovrapposizione e la indeterminatezza delle previsioni sanzionatorie che spesso si traducono in motivi di impunità, non avendo il magistrato la possibilità di ancorare il suo giudizio a parametri obiettivi ed incontestabili.

Il disegno di legge che si propone è volto, dunque, a ristrutturare la materia dei reati contro la pubblica amministrazione secondo le prospettive di cui si è detto.

Analizzando in dettaglio le linee portanti del disegno è da osservare anzitutto che la malversazione, come figura autonoma di reato, è stata soppressa: l'illecita appropriazione o distrazione di beni appartenenti a privati, che per ragioni di ufficio siano nella disponibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, non riveste, in un moderno stato democratico, un disvalore minore dell'appropriazione, nella stessa situazione, di beni appartenenti alla pubblica amministrazione. D'altro canto l'odierno discrimine tra la suddetta figura ed il peculato ha carattere prevalentemente formale, non essendo la differenza di trattamento sanzionatorio (riduzione soltanto nel massimo della pena detentiva) tale da comportare apprezzabili conseguenze pratiche. Pertanto, la disciplina delle fattispecie oggi regolate dall'articolo 315 è stata unificata a quella relativa all'ap-

propriazione o alla distrazione di beni pubblici.

Sono state inoltre diversamente collocate e regolate le ipotesi di peculato (o malversazione) per distrazione. È sembrato infatti opportuno distinguere in modo netto le manifestazioni più immediate e pesanti di disonestà amministrativa, consistenti nella materiale appropriazione di beni altrui, dalle ipotesi di illegittima destinazione dei beni stessi a finalità difformi da quelle prestabilite. Queste ultime ipotesi, nelle quali a volte manca ogni prospettiva di profitto patrimoniale, vanno più coerentemente considerate quali forme qualificate (ed aggravate) di abuso di ufficio, e come tali sono state disciplinate. Apparendo, poi, più congruo e funzionale alle finalità di recupero sociale del reo, che la pena accessoria possa essere « graduata » secondo i principi fissati nella parte generale del codice, non è stata riprodotta la previsione di cui all'attuale comma secondo dell'articolo 314 del codice penale.

Mentre è rimasta immutata la disciplina del peculato commesso mediante profitto dell'errore altrui, è stata profondamente innovata la struttura del delitto di concussione. Sono note le difficoltà sorte nell'individuare la linea di confine tra quest'ultimo reato e la corruzione: linea di fondamentale importanza in quanto da essa dipende, oltre ad un'apprezzabile differenza di sanzione, la punibilità del soggetto che dà o promette al pubblico ufficiale la prestazione non dovuta. In sostanziale adesione alla teoria oggi prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'elemento caratterizzante della concussione è stato identificato nello stato di soggezione del cittadino nel rapporto con il pubblico ufficiale (contrapposto alla situazione di parità psicologica propria della corruzione). È stata peraltro introdotta, nell'ambito della fattispecie, una disciplina differenziata distinguendosi fra l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale volontariamente determini nel cittadino lo stato di soggezione al fine di ottenere la prestazione indebita, e quella in cui il pubblico ufficiale si limiti ad approfittare

tare di uno stato di soggezione autonomamente esistente. Infatti, in molti casi il consolidato e notorio costume di pretendere un corrispettivo indebito per il compimento di attività amministrative finisce col creare una situazione ambientale di per sé sufficiente a condizionare la volontà del cittadino convincendolo della ineluttabilità del pagamento in tale situazione, non avendo il pubblico ufficiale necessità di porre in essere uno specifico comportamento intimidatorio o capzioso, la fattispecie finisce oggi con il ricadere nell'ambito della corruzione.

La disciplina proposta, ampliando il campo di applicazione della concussione a scapito della corruzione ed operando un'adeguata graduazione delle pene, risponde ad un'avvertita esigenza di chiarezza ed equità, al tempo stesso, sottraendo il cittadino vittima di circostanze oggettive al pericolo di una sanzione che non appare giustificata alla coscienza sociale, agevola la denuncia di diffusi fenomeni di malcostume.

Per quanto concerne la corruzione, è stata eliminata la diversità di trattamento sanzionatorio esistente tra la ipotesi di corruzione propria (cioè per attività contraria ai doveri di ufficio) antecedente e quella susseguente. Questa ultima figura, che offre comode scappatoie sul piano probatorio, attesa la difficoltà per l'accusa di provare il momento in cui è intervenuta la dazione o promessa del corrispettivo, è priva di sufficiente giustificazione in quanto è lecito presumere che il compimento di un'attività illegittima, seguito da un compenso, sia stato finalizzato al compenso stesso (che, se non era stato concordato, doveva essere quantomeno oggetto di aspettativa). È stata invece mantenuta, quale forma attenuata di reato, la corruzione impropria susseguente, dal momento che, non necessitando l'atto legittimo di una particolare motivazione, nella realtà si verifica che venga corrisposto ed accettato un premio in assenza di promesse o aspettative, e tale fattispecie, per la sua minore gravità e pericolosità

rispetto all'accordo preventivo, è meritevole di un trattamento meno rigoroso per il pubblico ufficiale (resta ferma, in questo caso, la non punibilità del corruttore).

Tenuto conto della gravità e della diffusione, nella vita pubblica, dei fenomeni di disonestà, si è ritenuto di elevare la pena edittale della corruzione propria e (peraltro lievemente e soltanto nel minimo) quella della corruzione impropria antecedente. Le aggravanti previste dall'attuale articolo 319 sono state in parte eliminate in quanto di scarsa rilevanza pratica, in parte trasfuse in un nuovo titolo di reato avente a specifico oggetto la « corruzione in atti giudiziari ». Tale diversa sistemazione consente fra l'altro di evitare, in considerazione della particolare gravità delle fattispecie regolate, che i sensibili aggravamenti di pena già oggi previsti possano essere vanificati dal gioco della comparazione delle circostanze.

Non si è ritenuto, come da alcune parti suggerito, di sottrarre a sanzione il corruttore nei casi di corruzione impropria antecedente. Infatti, la legittimazione penale dell'operato del corruttore finirebbe, anche sotto il profilo psicologico, col togliere ogni remora ai cittadini, liberi ormai di offrire una retribuzione per assicurarsi una prestazione più sollecita o più efficiente del pubblico ufficiale, o, comunque, per conquistarne la benevolenza. In tal modo si esporrebbero i pubblici apparati a maggiori tentazioni, con il rischio di incrementare il fenomeno che si vuole reprimere. D'altro canto, la nuova formulazione del delitto di concussione salvaguarda il cittadino indotto a pagare da una specifica situazione ambientale di malcostume.

È stata inoltre prevista la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (per quest'ultimo, ovviamente, la punibilità per l'istigazione alla corruzione impropria potrà configurarsi solo se egli rivesta anche la qualità di pubblico impiegato).

L'innovazione è volta a « coprire » quelle ipotesi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non integrano attualmente gli estremi del tentativo per motivi tecnici, e cioè perché la struttura « bilaterale » del delitto di corruzione impedisce la configurabilità dell'illecito quando nella fattispecie non si sia inserita anche la condotta del privato

L'esigenza, indubbiamente pressante, di incoraggiare la denuncia dei funzionari venali spezzando il ferreo vincolo di necessaria omertà che oggi li lega ai corruttori, potrebbe anche consigliare l'introduzione di una causa speciale di non punibilità (denuncia spontanea del fatto entro un termine prestabilito). Peraltro, tenuto conto della delicatezza dei problemi che una tale tematica coinvolge, appare opportuno lasciare ogni decisione al riguardo al Parlamento, cui la questione è già stata sottoposta da larga parte dello schieramento politico

I delitti di abuso innominato di ufficio e di interesse privato in atti di ufficio, regolati rispettivamente dagli attuali articoli 323 e 324 del codice penale, hanno suscitato, per la loro formulazione, diffuse critiche in dottrina ed hanno creato seri inconvenienti in sede di applicazione giudiziaria. In particolare, la insufficiente specificazione delle fattispecie ha consentito il sindacato generalizzato del giudice penale sull'attività della pubblica amministrazione, non escluso il merito dell'attività discrezionale, sindacato che, coinvolgendo l'aspetto soggettivo o « psicologico » dell'atto, si è a volte tradotto in un'ingerenza pericolosa ed incompatibile con una corretta visione dell'autonomia dei singoli poteri dello Stato. D'altro canto, l'assenza di precisi criteri di delimitazione dell'illecito ha favorito interpretazioni oscillanti e divergenti, creando una situazione di incertezza giuridica che è fonte di serie difficoltà per gli amministratori pubblici, specie quelli — come i rappresentanti elettivi — che operano con criteri largamente discrezionali o sono istituzionalmente portatori di interessi settoriali. Nell'interpretazione pre-

valente, infatti, l'attuale disciplina sanziona anche i comportamenti non finalizzati al compimento di attività illegittime, alla sola condizione che all'interesse pubblico perseguito si accompagni, pur senza entrare in conflitto con lo stesso, un interesse privato di qualsivoglia natura

Inoltre, la mancata individuazione di una chiara linea di confine fra l'interesse privato e l'abuso innominato ha portato ad una pressoché illimitata estensione del primo delitto a tutto danno del secondo, con conseguente assoggettamento a pesanti sanzioni di comportamenti di assai lieve, o addirittura dubbia, rilevanza penale

La evidente necessità di una riforma radicale ha consigliato la sostituzione dei due delitti oggi esistenti con una nuova figura di reato, denominata « abuso di ufficio », unitaria nella struttura ma suddivisa in due autonome fattispecie, il cui elemento distintivo è costituito dal carattere del profitto perseguito (patrimoniale nell'un caso, non patrimoniale nell'altro). Con tale suddivisione si è inteso differenziare adeguatamente i fenomeni di più evidente e pericolosa disonestà economica (fra cui il cosiddetto « affarismo »), dalle ipotesi di deviazione dei pubblici poteri non ispirate dall'avidità di denaro, ovviamente, le pene sono state graduate in proporzione al diverso disvalore del fatto

La condotta tipica dell'abuso è sempre caratterizzata dal perseguimento di un profitto proprio o altrui (o di un danno altrui), ma la (illecita) utilizzazione dei poteri inerenti alla pubblica funzione assume rilevanza penale solo in quanto sfoci nel (o sia diretta al) compimento di un atto illegittimo

Abbandonato l'equivoco concetto di « presa di interesse » e quello, onnicomprensivo, di « compimento di qualsiasi fatto non preveduto come reato da altra disposizione di legge », restano soggette a sanzione soltanto le condotte che comportano una effettiva deviazione dell'attività amministrativa dalle finalità istituzionali

Le irregolarità non suscettibili di incidere sulla legittimità dell'atto andranno eventualmente repressi in altre sedi (amministrativa, disciplinare, politica), lo stesso è a dire per quelle ipotesi in cui la presenza di un interesse privato concorrente non interferisce con il perseguimento dell'interesse pubblico. In tal modo, oggetto immediato della tutela penale non è più il « prestigio » della pubblica amministrazione — opinione cara a concezioni storicamente superate — ma sono i beni indicati dall'articolo 97 della Costituzione, e cioè il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione stessa.

D'altro canto, poiché l'atto in tanto può definirsi illegittimo in quanto affetto da uno dei vizi di legittimità riconosciuti dal diritto amministrativo, l'indagine del giudice penale incontrerà al riguardo gli stessi limiti del giudizio di legittimità amministrativo, di conseguenza, non potrà basarsi su considerazioni di carattere esclusivamente soggettivo o psicologico (moventi della condotta), dovendo l'illegittimità dell'atto essere desunta dal suo contenuto o comunque da elementi oggettivi (anche per quanto concerne le cosiddette figure sintomatiche dell'eccesso di potere), né travalicare nel merito delle scelte discrezionali.

Così come nell'attuale disciplina, per la consumazione del reato non è richiesto il raggiungimento dello scopo, ma è sufficiente la condotta illecita sotto tale profilo non si è ritenuto opportuno arretrare la soglia di repressione (del resto l'inserimento nella fattispecie tipica di un evento naturalistico avrebbe comportato, sul piano probatorio, gravi difficoltà per gli atti collegiali o caratterizzati da un iter complesso).

Quando l'abuso consiste nella « distrazione », cioè nella illegittima destinazione a fini diversi da quelli prestabiliti di denaro o altra cosa mobile di cui l'agente abbia la disponibilità per ragioni di ufficio, le pene sono sensibilmente aumentate (rientrano in tale previsione le fattispecie che attualmente costituiscono

plina e differenziata a seconda che il profitto abbia o meno carattere patrimoniale.

Altro punto qualificante del disegno di legge è la non punibilità degli abusi commessi esclusivamente al fine di procurare un profitto alla pubblica amministrazione. Si tratta di quelle deviazioni dell'attività amministrativa dalle quali esula ogni prospettiva di tornaconto privato a tali ipotesi, infatti, meglio si adattano sanzioni di altra natura (ivi compresa, ove sussista un danno della pubblica amministrazione, quella contabile). Considerato il carattere di esclusività che deve rivestire l'interesse pubblico perseguito, non sono esenti da pena le irregolarità che hanno quale scopo concorrente, anche se indiretto, vantaggi privati di qualsivoglia natura (economici, clientelari, elettorali, di partito ecc), d'altro canto, dovendo il comportamento illegittimo essere motivato dal fine di « procurare un profitto » alla pubblica amministrazione, non sarà sufficiente per l'operatività della scriminante l'aver deviato l'atto, magari arbitrariamente, verso un qualsiasi interesse pubblico, ma dovrà dimostrarsi che, almeno nella prospettiva dell'agente, tale interesse era prevalente (e che la scelta era sorretta da valida giustificazione).

La soluzione prescelta appare preferibile a quella, da più parti proposta e fatta propria da recente giurisprudenza con riferimento al peculato per distrazione, che limita la non punibilità ai casi in cui l'interesse perseguito rientri fra i fini istituzionali dell'ente cui appartiene il bene distratto, ciò in quanto la esatta individuazione di tali fini è spesso problematica mentre la ripartizione delle competenze risponde a volte a criteri meramente formali, così come, del resto, le ipotesi più frequenti e più pericolose di distrazione sono quelle che si verificano nell'ambito delle competenze istituzionali dell'agente.

I delitti di abuso, così come configurati, non coprono le attività illegittime non

menti illegittimi relativi ai cosiddetti atti di gestione (nei quali il pubblico ufficiale interviene come privato) e, più in generale, tutte le ipotesi in cui l'agente si avvale illegittimamente di conoscenze acquisite per ragioni di ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio (se vi è anche uso dei poteri, vi sarà sempre un atto dell'ufficio, sia pure informale) Tali fattispecie vengono, dunque, punite dall'articolo 326 nel testo proposto con il presente disegno, che conservando l'attuale disciplina relativa alla rivelazione di segreti d'ufficio, sanziona inoltre (con pene corrispondenti, a seconda del profitto perseguito, a quelle dei delitti di abuso) lo sfruttamento per fini illegittimi di notizie d'ufficio, sempreché si tratti, ovviamente, di notizie « segrete » (secondo la corrente, estensiva, nozione di segretezza) Infatti non costituisce abuso delle funzioni l'utilizzo di notizie di pubblico dominio, delle quali chiunque potrebbe avvalersi anche in assenza di un rapporto d'ufficio Il reato sussiste non soltanto quando il profitto sia tratto da un atto della pubblica amministrazione (funzionario che sfrutta le conoscenze d'ufficio per avvantaggiare taluno in un'asta pubblica, commissario di pubblico concorso che riveli ad un candidato il contenuto delle prove), ma in qualunque ipotesi di illegittimo sfruttamento di notizie segrete (funzionario che utilizzi notizie riservate per speculare su suoli edificatori o sui cambi)

Conformemente alla vigente disciplina, la punibilità dell'incaricato di pubblico servizio sussiste nei casi di abuso con distrazione ed è stata estesa allo sfruttamento di notizie d'ufficio, in analogia con la rivelazione di notizie segrete, non ne è invece sembrata giustificata l'estensione ai normali reati di abuso

La normativa proposta e così strutturata

L'articolo 1 modifica l'articolo 314 del codice penale, il nuovo delitto di peculato, come si è detto, e limitato alle ipotesi

di « appropriazione » mentre, d'altro canto, ha ad oggetto anche i beni non appartenenti alla pubblica amministrazione È altresì esplicitato che per la sussistenza del reato è sufficiente la generica disponibilità del bene da parte dell'agente per ragioni d'ufficio

Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui, eliminata la pena pecuniaria aggiuntiva, è collocato dall'articolo 2 all'articolo 315 del codice penale

L'articolo 3 regola, nella forma sopra indicata, il delitto di concussione (nuovo articolo 316)

L'articolo 4, in un'unica norma (articolo 317 del codice) disciplina la corruzione propria, la corruzione impropria antecedente e la corruzione impropria susseguente Il successivo articolo introduce la nuova fattispecie di « corruzione in atti giudiziari » L'articolo 6 sancisce l'estensione agli incaricati di un pubblico servizio delle norme sulla corruzione passiva propria e — soltanto agli incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblici impiegati — di quelle sulla corruzione impropria

L'articolo 7 regola, senza innovazioni, le varie forme di corruzione attiva

L'articolo 8 prevede i reati di istigazione alla corruzione, modellati secondo le linee di cui si è detto

Gli articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, i delitti di abuso di ufficio a fini patrimoniali ed a fini non patrimoniali

L'articolo 11 estende agli incaricati di un pubblico servizio la punibilità nelle ipotesi di abuso commesso mediante distrazione (nuovo articolo 324)

Rimasto immutato l'articolo 325 del codice (« Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio »), l'articolo 326, così come modificato dall'articolo 12, prevede, accanto alla vigente disciplina della rivelazione di segreti di ufficio, le nuove fattispecie di illecita utilizzazione di segreti di ufficio

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 314 — *Peculato* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria al fine di procurare un profitto a sé o ad altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni »

ART 2

L'articolo 315 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 315 — *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni »

ART 3

L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 316 — *Concussione* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, determinando in taluno uno stato di soggezione con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, si fa dare o promettere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'altrui stato di soggezione, da lui non volontariamente causato, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuti o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »

ART 4

L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 317 — *Corruzione* — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a sei anni

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno »

ART 5

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 318 — *Corruzione in atti giudiziari* — Se i fatti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se sono commessi al fine di provocare l'ingiusta condanna di taluno all'ergastolo o alla reclusione, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei a venti anni »

ART 6

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 319 — *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* — Le disposizioni del primo comma dell'articolo 317 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, quelle di cui al secondo comma del medesimo articolo si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo »

ART 7

L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 320 — *Pene per il corruttore* — Le pene stabilite nel primo comma e nella prima parte del secondo comma dell'articolo 317, nell'articolo 318 e nell'articolo 319, in relazione alle suddette ipotesi dell'articolo 317, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità »

ART 8

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 321 — *Istigazione alla corruzione* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 317, 318 e 319, istiga il privato a dare o promettere denaro od altra utilità, è punito, se l'istigazione non è accolta, con le pene rispettivamente stabilite per i reati suddetti, ridotte di un terzo

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovu-

ta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo »

ART 9

L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 322 — *Abuso di ufficio a fini patrimoniali* — Il pubblico ufficiale che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto patrimoniale, utilizza i poteri inerenti alle sue funzioni per compiere un atto illegittimo ovvero per determinarne, comunque, il compimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Se l'atto illegittimo consiste nella distrazione di denaro o di altra cosa mobile, di cui il pubblico ufficiale abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio, la pena è della reclusione da tre a sei anni

I fatti previsti dalle disposizioni precedenti non sono punibili se commessi esclusivamente al fine di procurare un profitto alla pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro o altra cosa mobile ad essa non appartenente »

ART 10

L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 323 — *Abuso di ufficio a fini non patrimoniali* — Il pubblico ufficiale

che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto non patrimoniale, ovvero di cagionare ad altri un danno, utilizza i poteri inerenti alle sue funzioni per compiere un atto illegittimo ovvero per determinarne, comunque, il compimento, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire centomila a lire due milioni

Se l'atto illegittimo consiste nella distrazione di denaro o di altra cosa mobile, di cui il pubblico ufficiale abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente »

ART 11

L'articolo 324 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 324 — *Distrazione commessa da persona incaricata di un pubblico servizio* — Le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 322 e del secondo e del terzo comma dell'articolo 323 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, ma le pene sono diminuite »

ART 12

L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART 326 — *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa da lire centomila a lire due milioni »